

**Corte dei Conti – Sez. Giur. Calabria, Sent. n. 101 del 03.03.2009**

omissis

FATTO:

Con un primo atto di citazione, depositato il 27 giugno 2006, che ha dato luogo al giudizio iscritto al n. 13622 del registro di segreteria, la Procura regionale presso questa Sezione ha citato in giudizio i sig.ri A. B. , M. M. , Ar. S. , G. F., V. D., P. M., ed Ar. S. per sentirli condannare al pagamento di €176.670,84 a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell'Asl n. 9 di Locri.

Con un secondo atto di citazione, relativo alla medesima ipotesi di danno erariale, e che ha dato luogo al giudizio iscritto al n. 13702 del registro di segreteria, la Procura ha citato i sig.ri Ma. S. , L. O. e G. Di P. .

1) Questi i fatti contestati in citazione.

Con deliberazione n. 1362 del 18 ottobre 2000 il Commissario Straordinario affidava all'ing. B. F. l'incarico, per un anno di un anno, di consulenza per la verifica degli impianti elettrici dei presidi e delle strutture dell'Azienda Sanitaria, nonché per il censimento e per la verifica delle apparecchiature elettromedicali in dotazione.

Con successive deliberazioni, l'incarico veniva prorogato o rinnovato sino al marzo 2006.

Assume la Procura che i suddetti provvedimenti non risultano in alcun modo motivati in ordine alle ragioni di necessità, urgenza, eccezionalità o straordinarietà e, soprattutto, che l'Azienda medesima era dotata di due ingegneri, uno civile ed uno elettronico, nonché di molte unità di personale appartenente al ruolo tecnico, quindi già remunerate, che avrebbero potuto svolgere le prestazioni del F. .

Ciò avrebbe causato un danno erariale pari alla somma versata all'ing. F. , dall'A.s.l. n. 9 a titolo di corrispettivo.

La Procura pertanto ha citato in giudizio tutti i commissari straordinari, i direttori generali, amministrativi e sanitari che hanno adottato ovvero formulato pareri nelle delibere in esame, assumendo la illegittimità della loro condotta e l'esistenza del danno erariale.

A sostegno della propria domanda evidenzia che la giurisprudenza della Corte dei conti si è sempre mostrata uniforme e costante nell'escludere l'ammissibilità di incarichi a professionisti esterni quando l'attività connessa sia coincidente con quella che, a norma di legge, rientra nei compiti dell'amministrazione. Peraltro il conferimento dell'incarico al F. non presenta i presupposti richiesti dalla legge per conferimento di incarichi a titolo oneroso da parte della p.a. e non è conforme ai principi generali formulati nella materia anche dalle SS.R.R. della Corte dei conti.

Nella specie, sempre a dire dell'organo requirente, non si verterebbe in ipotesi e situazioni tali da richiedere la prestazione di soggetti dotati di specifiche competenze e professionalità.

2) Con memoria depositata agli atti il 27 marzo 2007 si è costituito l'avv. Al. G. nell'interesse e per conto del dott. Ar. S. , Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'A.s.l. n. 9 di Locri dall'1 settembre al 18 dicembre 2000.

Il difensore premette in fatto che il proprio assistito era stato nominato commissario straordinario a seguito di una indagine amministrativa svolta dalla Regione Calabria nei confronti dell'amministrazione dell'Asl di Locri che aveva portato alla destituzione dell'allora Direttore generale.

Nella stessa indagine, tra le altre irregolarità, la regione aveva evidenziato l'illegittimità della deliberazione n. 45/2000 con la quale era stato conferito un incarico esterno al geom. I. ai sensi



dell'art 7 comma 6 del d. lgs 29/1993 per la verifica degli impianti elettrici e censimento e verifica degli impianti elettromedicali dell'Asl .

Dovendo, pertanto, garantire la verifica degli impianti elettrici e non potendo detta attività essere espletata da personale interno per carenza di unità qualificate, il dott. S. provvedeva a revocare la predetta deliberazione e ad affidare l'incarico ad un ingegnere, così come rappresentato dall'ordine degli ingegneri di Reggio Calabria.

In punto di diritto il difensore eccepisce in via preliminare la prescrizione dell'azione contabile ritenendo che l'invito a dedurre sia stato notificato oltre il quinquennio dalla data di conferimento dell'incarico (18 ottobre 2000), dalla stipula della convenzione (20 novembre 2000) ed anche dalla data dell'effettivo pagamento (essendo verosimile che sia avvenuto entro l'1 marzo 2001).

Con riferimento alle specifiche contestazioni il suddetto assume che nella delibera di affidamento dell'incarico erano state esplicitate le motivazioni e le ragioni per la quali si era reso necessario l'affidamento al professionista esterno.

Peraltro, nel periodo in cui il dott. S. ha svolto l'incarico di Commissario straordinario, non risultava in servizio presso l'Asl n. 9 alcuna unità di personale di ruolo con la qualifica di Dirigente ingegnere.

Al riguardo rileva che l'elenco allegato alla deliberazione n. 160 del 14 marzo 2003, è errato laddove inserisce alla colonna 1 (tra il personale occupato alla data del 31.12.2002) un dirigente ingegnere ed uno elettronico atteso che tra il personale dipendente in servizio sin dal 1999 esisteva soltanto un geometra.

Tale circostanza risulterebbe sia dal preambolo della deliberazione n 405 del 28 maggio 2004 (atto d'ufficio con valore di fede pubblica sino a querela di falso) che dalla dichiarazione resa dal Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane dell'Azienda Sanitaria.

Con riferimento ai criteri generali che regolano l'affidamento di incarichi a professionisti esterni il difensore assume la coerenza e l'utilità dell'attività affidata al F. rispetto ai fini dell'ente trattandosi di attività volta a garantire la sicurezza degli impianti elettrici ed elettromedicali in un contesto in cui tale aspetto ha tutta la sua importanza; la specificità e la temporaneità dell'incarico per come desumibile dell'art. 1 e 4 della convenzione stipulata il 20 novembre 2000; l'impossibilità di assolvere alle prestazioni oggetto dell'incarico mediante professionalità interne; ed infine la congruità della spesa.

In merito alla imputazione ed alla valutazione del danno il difensore evidenzia l'inopportunità di addebitare al proprio assistito la stessa percentuale di danno imputata agli altri convenuti atteso che a questi non può rimproverarsi il rinnovo del contratto e quindi la violazione di una delle condizioni di ammissibilità della consulenza esterna "la sua temporaneità".

Ma ancora a tal fine deve essere valutata la temporaneità dell'incarico svolto dal dott. S. , solo tre mesi.

In ultimo eccepisce la insussistenza del danno erariale in quanto è stata svolta un'attività oggettivamente necessaria.

Conclude chiedendo alla Corte di dichiarare nel merito del tutto infondata la domanda attorea ed in subordine dichiarare la prescrizione della domanda in relazione a tutto o quanto meno a parte dell'addebito nei confronti del proprio assistito; in via ulteriormente subordinata chiede la riduzione del danno anche in considerazione dell'esiguità del periodo di carica. Con vittoria di spese e competenze.

3) Con memoria depositata agli atti il 22 giugno 2007 si è costituito l'avv. V. Z. nell'interesse e per conto del convenuto F., commissario straordinario dell'asl n. 9 dal 23.10.2002 all'1.12.2003, eccependo in via preliminare e pregiudiziale la improcedibilità dell'azione e la relativa nullità



dell'atto di citazione in quanto il dott. F. nelle proprie controdeduzioni fornite alla Procura regionale aveva chiesto di essere sentito personalmente.

Tuttavia, assume il difensore, a fronte di tale richiesta si sarebbe verificato che il Procuratore, avendolo convocato per la data 17.01.2006 per altro procedimento del tutto distinto e differente (riguardante una consulenza affidata alla dott.ssa Rosa Lombardo), avrebbe preteso di sentirlo contestualmente anche in relazione al procedimento di cui all'odierno atto di citazione per il quale però il Commissario straordinario non aveva ricevuto alcuna convocazione.

Ciò nondimeno il Procuratore redigeva un verbale nel cui oggetto è riportata l'indicazione di entrambi i procedimenti e nel cui testo è scritto che il F. sarebbe comparso per essere sentito in ordine ai fatti produttivi di danno erariale di cui alle vertenze in oggetto.

Invero, afferma il difensore, nell'audizione del 17 maggio 2006 il F. avrebbe reso le proprie dichiarazioni solo ed esclusivamente in relazione al procedimento per cui era stato convocato e non per quello oggetto del presente giudizio.

In subordine e per mero scrupolo motivazionale, il difensore evidenzia come l'A.s.l. n. 9 fosse priva di personale titolato a svolgere le mansioni conferite con la consulenza esterna per come dichiarato dal Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane il quale da atto che il geom. De Lucia rivestiva la qualifica di dirigente amministrativo e non tecnico e patrimoniale.

Peraltro l'oggetto della consulenza investiva un campo di estrema importanza e delicatezza che non poteva essere trascurato né affidato a personale interno privo della professionalità specifica.

Evidenzia inoltre che l'attività svolta dall'ing. F. è stata documentata da apposita relazione nella quale è indicato che detta attività è consistita in oltre 16 campi diversi di indagine tutti altamente complessi e rilevanti consentendo anche un risparmio di circa il 10% della spesa storica per manutenzione di apparecchiature elettromedicali.

Eccepisce ancora la insussistenza del danno erariale atteso che i compensi liquidati all'ing. F. risultano finanche inferiori al trattamento economico che avrebbe dovuto essere corrisposto all'eventuale personale dipendente.

Riguardo poi alla specifica posizione del F. il difensore evidenzia che questi nel breve periodo di carica, ha provveduto all'adozione della pianta organica contenente la dotazione organica provvisoria proprio al fine di regolarizzare, anche sotto il profilo formale, la preesistente situazione. Per le suesposte considerazioni conclude chiedendo il rigetto dell'atto di citazione.

4) Con memoria depositata agli atti il 22 giugno 2007, si è costituito l'avv. Natale Carbone nell'interesse e per conto del convenuto A. B., Direttore generale dall'8.04.2004, il quale eccepisce la insussistenza di ogni responsabilità in capo al proprio assistito.

Al riguardo evidenzia che al momento dell'insediamento, avvenuto nell'aprile 2004, l'ing. F. stava già espletando l'incarico di verifica degli impianti elettrici e del censimento di apparecchiature elettromedicali per effetto della deliberazione n. 238 del 9 marzo 2004, delibera con la quale era già stato prorogato il termine di scadenza dell'incarico fissata alla data del 30 marzo 2004.

D'altronde la necessità di una figura professionale che rispondesse ai requisiti posseduti dall'ing. F. è stata fortemente avvertita nell'ambito dell'Ente sanitario tant'è che nell'atto Aziendale tra le strutture semplici della direzione sanitaria era previsto "il servizio d'ingegneria clinica".

Aggiunge ancora che la deliberazione commissariale n. 238/2004, confermata nella delibera firmata dal B. era stata positivamente valutata dall'organo regionale di controllo; così come la deliberazione n. 280 del 2003 con la quale era stato prorogato l'incarico al suddetto professionista dal 28.3.2003 al 30.3.2004 era stata a sua volta debitamente approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 497 del 2003.



Con riferimento alla deliberazione n. 158 del 2005, il difensore evidenzia che, nel periodo in cui il proprio assistito ha svolto la funzione di Direttore generale, non vi era in organico alcun dipendente con la qualifica di ingegnere e con le competenze specifiche del professionista F. con la conseguenza che nessun dipendente avrebbe potuto svolgere l'attività affidata a questi.

Eccepisce altresì l'insussistenza della colpa grave evidenziando che la stessa Corte dei conti sez. Controllo aveva reso parere favorevole in ordine all'atto deliberativo n. 158 del 2005 e l'insussistenza del danno erariale.

Aggiunge, per mero tuziorismo difensivo, che l'attività svolta dal F. è stata sempre accompagnata da dettagliata relazione e che è stata riconosciuta come utile e necessaria anche dalla Commissione straordinaria nominata dal Ministero dell'Interno che oggi regge le sorti dell'Ente, come è dato evincere dalla deliberazione n. 68 dell'ottobre 2006 con la quale il F. è stato incaricato per la durata di un altro anno.

Conclude, quindi, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della domanda ed, in subordine, la riduzione della percentuale di responsabilità.

Con vittorie di spese.

5) Con memoria depositata agli atti il 21 giugno 2007 si è costituito l'avv. Ricupero nell'interesse e per conto del convenuto M., al quale la Procura regionale contesta l'apposizione del parere favorevole nella deliberazione n. 280 del 2003 e n. 238 del 2004.

Il difensore, in via preliminare evidenzia che entrambe le deliberazioni erano state precedute da una lettera firmata dal geom. De Lucia, responsabile dell'Ufficio "attività tecniche e patrimoniali" nella quale si invitava il commissario straordinario a rinnovare l'incarico all'ing. F. ai sensi dell'art. 7 del d.l. 29/1993.

Nelle lettere testualmente si legge "la conferma del professionista in oggetto è indispensabile per l'attività del servizio da me diretto tenuto conto che l'organico è assolutamente insufficiente ad assolvere tutte le incombenze che la legge assegna all'Ufficio Attività tecniche".

In punto di diritto oppone la legittimità dell'incarico affidato ad un professionista esterno sulla considerazione che nell'ambito dell'Asl non vi era una professionalità con le competenze tecniche dell'ing. F. che potesse svolgere l'attività stessa.

Eccepisce altresì l'insussistenza della colpa grave alla luce della competenza specifica del proprio assistito il quale rivestiva la qualifica di direttore sanitario con competenze mediche piuttosto che giuridiche ed amministrative.

In ultimo evidenzia la inesistenza del danno erariale rilevando che il costo medio di un Dirigente di primo livello ammonta a circa 80.000 euro mentre il corrispettivo liquidato al consulente esterno ammonta in media a 35.000 euro annui. Anche detto difensore pone in luce la circostanza che la Commissione straordinaria ha recentemente rinnovato la convenzione.

Infine, per mero scrupolo, censura il criterio di ripartizione dell'addebito in quanto non motivato.

Conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità, irricevibilità od improponibilità dell'azione di responsabilità per decorrenza dei termini e nel merito il rigetto della domanda per carenza dei presupposti di legge in particolare per la mancanza dell'elemento psicologico.

6) Con memoria depositata agli atti il 22 giugno 2007, si sono costituiti gli avv.ti Ceratti e Persico per conto e nell'interesse del convenuto S. Ar. al quale la Procura contesta l'apposizione del parere favorevole nella delibera n. 158 del 2005.

Innanzitutto ogni considerazione i suddetti difensori evidenziano che il direttore sanitario, proprio in relazione al precipuo ruolo aziendale che occupa, è tenuto a svolgere attività consultiva solo ed esclusivamente con riferimento ad aspetti attinenti al settore tecnico sanitario cui è preposto; non si



può pertanto imputare allo stesso la mancata manifestazione di parere sfavorevole con riguardo a questioni di legittimità, implicanti conoscenze professionali che esulano dalle sue competenze.

Inoltre, in assenza di censure degli organi regionali di controllo, il direttore sanitario non aveva valide ragioni per dubitare della legittimità della locatio operis disposta con la deliberazione n. 158/2005.

Anche il difensore del dott. S. eccepisce che nell'Asl. di Locri non vi erano dipendenti in grado di svolgere l'attività del F. per come evidente dalla dichiarazione resa dal responsabile dell'Ufficio risorse umane, la cui validità sarebbe incontestabile a prescindere da tutto quanto affermato dalla Procura al riguardo.

Infine eccepisce la insussistenza del danno erariale e la iniqua imputazione dell'addebito. 7) Con memoria depositata agli atti il 20 giugno 2007 si è costituito l'avv. Anna Condò nell'interesse e per conto del convenuto D. V., al quale la Procura contesta l'aver reso parere favorevole, quale direttore amministrativo, alla delibera 280/2003 e nell'aver adottato, quale commissario straordinario, la delibera n. 238/2004.

Anche per l'avv. Condò l'impianto accusatorio muove dall'erronea interpretazione della delibera n. 160 del 2003, dalla quale emergerebbe la presenza di due ingegneri in servizio presso l'asl di Locri.

Ad ulteriore chiarimento evidenzia che detta delibera n. 160/2003 costituisce solo la dotazione organica provvisoria adottata ai sensi dell'art. 17 della l. r. 8/2003 e dall'art. 34 della l. 289 del 2002 nella quale andavano inclusi anche i rapporti a convenzione. Peraltro ciò sarebbe provato dalla richiesta della Regione Calabria del 17.11.2003 con la quale la regione dava atto che alcune assunzioni venivano riferite a posti per i quali è stato conferito incarico a tempo determinato e chiedeva copia di detti atti.

Tali considerazioni per affermare che qualora non fosse stato conferito l'incarico per cui è causa, l'Asl non avrebbe potuto in alcun modo svolgere l'attività affidata all'ing. F. non potendo detta attività essere svolta da un geometra, da un falegname, da un elettricista, da un caldaista o da un centralinista, uniche figure in dotazione dell'Ufficio tecnico patrimoniale negli anni 2000-2006.

Evidenzia inoltre che il proprio assistito ha agito nel pieno rispetto dei criteri individuati dall'art. 7, comma 6 del d.lgs n. 29/93 dalla circolare della Funzione Pubblica n. 4/2004 e dalla delibera della Corte dei conti n. 6/2005.

Eccepisce altresì la necessità di valutare la compensatio lucri cum damno, la ragionevolezza e l'economicità dell'attività discrezionale svolta dagli odierni convenuti.

Per i suddetti motivi conclude chiedendo il rigetto della domanda attorea per insussistenza della colpa grave, del danno e del nesso eziologico; in via subordinata sempre il rigetto della domanda in applicazione della compensatio lucri cum damno; in via ulteriormente gradata la riduzione dell'addebito. Spese come per legge.

8) Con due distinte memorie depositate il 12 giugno 2007, si è costituito l'avv. G. Manforte nell'interesse e per conto dei convenuti Di P. ed O., rispettivamente Direttore amministrativo e Direttore sanitario, i quali hanno reso parere favorevole nella deliberazione n. 229 del 2002.

Il difensore, per entrambi i convenuti, dopo aver ripercorso la vicenda storica posta a fondamento dell'atto di citazione, evidenzia che è palesamente legittimo l'affidamento dell'incarico.

Eccepisce al pari di tutti gli altri difensori che nella pianta organica vigente all'epoca del conferimento dell'incarico non esisteva alcuna figura idonea ad effettuare le verifiche di tutti gli impianti elettrici dei Presidi e delle Strutture dell'asl predetta e di tutte le apparecchiature elettromedicali.



Nè la deliberazione n. 160 del 2003 (nella quale viene fatto riferimento alla esistenza in organico di due ingegneri) è in grado di provare il contrario atteso che è stata posta in essere circa un anno oltre la deliberazione per la quale i convenuti suddetti sono stati citati dalla procura requirente, ma anche perché i due ingegneri ivi indicati risultano presenti in quanto incaricati con convenzioni temporanee.

Dopo aver fatto riferimento a numerose disposizioni, il difensore predetto afferma che l'affidamento dell'incarico poteva e doveva essere effettuato dal responsabile dell'Ufficio tecnico di talché la deliberazione di cui all'esame si configurerebbe come meramente confermativa ed assolutamente non necessaria ed inutile in quanto ultronea rispetto all'atto di sostanziale conferimento dell'incarico erroneamente denominato "proposta".

Alla luce di quanto sopra, conclude chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in subordine una istruttoria volta ad acquisire elementi certi circa la dotazione organica dell'As. n. 9 alla data del 28 marzo 2002.

9) Con memoria depositata agli atti il 22 giugno 2007 si è costituito l'avv. Anselmo Torchia nell'interesse e per conto della convenuta S. , Direttore generale dell'Asl dal 18 dicembre 2000 al 17 settembre 2002, alla quale la Procura contesta la deliberazione n. 229 del 2002.

Innanzitutto ad ogni considerazione il difensore evidenzia la legittimità della deliberazione suddetta alla luce dell'art. 7 comma IV del d.lgs n. 165/2001, dell'art. 14 della l. 46/1990 e del decreto del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 17 febbraio 1993.

Proprio in virtù di tali disposizioni, nonché dell'art. 2, comma 2 del contratto sottoscritto dalla S. in Catanzaro il 5 febbraio 2001, la medesima poteva e doveva conferire incarichi di consulenza al fine di garantire le migliori ed appropriate cure mediche per gli utenti in strutture sicure anche per gli operatori sanitari.

Pertanto il d.p.r. del 14 gennaio 1997 relativo all'approvazione dell'atto di indirizzo alle regioni in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie, prevede che deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomedica la direzione provvede affinché in ogni presidio sia garantito l'uso sicuro, appropriato ed economico delle apparecchiature biomediche.

A ciò aggiunge che nella struttura aziendale non erano presenti professionalità idonee a svolgere detta attività e che l'incarico è stato conferito nel rispetto dei requisiti indicati dall'art. 7 del d. lgs 165/2001.

Eccepisce la insussistenza della colpa grave e la insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Infine, evidenzia che la Commissione straordinaria antimafia ha confermato la necessità di tale apporto professionale confermando l'incarico all'ing. F. .

Per suddetti motivi conclude chiedendo il rigetto della domanda.

10) All'esito dell'udienza del 12 luglio 2007, il Collegio ha disposto un'ordinanza istruttoria volta da un lato ad acquisire, a cura della Procura, la documentazione relativa alla convocazione del F., e dall'altra, a cura dell'Azienda Sanitaria di Locri, la documentazione relativa all'attività effettivamente espletata dall'ing. F. .

11) All'odierna udienza:

il Procuratore regionale richiama la documentazione prodotta in atti al fine di ribadire la ritualità dell'audizione del F.. Nel merito ribadisce la responsabilità degli odierni convenuti evidenziando tra l'altro che la documentazione prodotta dall'Azienda sanitaria a seguito dell'istruttoria dimostrerebbe che il F. non ha eseguito completamente gli incarichi previsti in convenzione. Conclude chiedendo l'integrale accoglimento di entrambi gli atti di citazione.



L'avv. G. riesamina la posizione del proprio assistito il quale non poteva controllare l'attività svolta dal F. atteso che, dopo il conferimento, è rimasto in servizio solo due mesi. Conclude richiamando tutte le eccezioni formulate in memoria per il rigetto della domanda attorea ed, in subordine chiede la prescrizione.

L'avv. Z. , dopo aver chiesto al Presidente di poter esaminare qualche minuto la documentazione prodotta dalla Procura in espletamento all'ordinanza istruttoria, insiste nell'eccezione di improcedibilità della citazione a causa della mancata convocazione ed audizione del proprio assistito. Nel merito richiama tutti gli assunti difensivi indicati negli scritti e conclude come da memoria di costituzione.

L'avv. Ricupero richiama gli scritti difensivi ed evidenzia che il proprio assistito, in una vertenza analoga, è andato assolto in ragione della funzione di Direttore sanitario rivestita nell'ambito aziendale. Conclude chiedendo la reiezione della domanda attorea.

L'avv. Giorno insiste sull'utilità dell'attività conferita all'ing. F. e conclude richiamando lo scritto difensivo.

L'avv. Pracanica conclude richiamando gli assunti difensivi formulati nella memoria di costituzione.

L'avv. B. evidenzia che a causa del blocco delle assunzioni l'Azienda sanitaria si era vista costretta ad esternalizzare l'incarico a professionista esterno sicché nessun rimprovero può essere mosso al proprio assistito attesa la necessità, l'urgenza e la specificità dell'incarico conferito.

L'avv. Condò si riporta agli scritti difensivi; evidenzia come l'istruttoria avrebbe dimostrato l'effettivo espletamento dell'incarico da parte del professionista esterno; conclude per il rigetto della domanda.

L'avv. Ceratti nel merito richiama quanto indicato nelle memorie di costituzione e contesta la ripartizione del danno operata da parte attrice; conclude chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il Procuratore regionale, in replica, precisa che per la convocazione del dott. F., è stato pedissequamente seguito il regolamento e che, pertanto, la convocazione telefonica è assolutamente legittima. In ogni caso precisa che la convocazione stessa avrebbe raggiunto lo scopo; in proposito evidenzia che il F. ha firmato il verbale avente come oggetto entrambe le vertenze.

L'avv. Z. , in replica, ribadisce che la convocazione telefonica non ha valenza.

Il Presidente pone la causa in decisione.

DIRITTO

La questione posta al vaglio del Collegio attiene ad una ipotesi di danno erariale relativo all'attribuzione di un incarico conferito all'ing. F. , soggetto estraneo all'Azienda sanitaria n. 9 di Locri .

Gli odierni convenuti, infatti, nelle rispettive qualità di Commissario straordinario, Direttore generale, Direttore amministrativo e Direttore sanitario, con più delibere tutte emanate tra il 2000 ed il 2006, affidavano all'ing. F. una consulenza esterna per la verifica di impianti elettrici dei presidi e delle strutture dell'Azienda Sanitaria, nonché il censimento e la verifica delle apparecchiature elettromedicali in dotazione all'azienda.

In rito

1) Riunione

In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei giudizi indicati in epigrafe ai sensi dell'art. 273 del c.p.c. per evidenti ragioni di connessione oggettiva.



2) Inammissibilità dell'atto di citazione

Sempre in via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dal difensore del F..

Al riguardo il difensore evidenzia che il dott. F., nelle proprie controdeduzioni fornite alla Procura regionale, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 5 della l. 19/1994, di essere sentito personalmente.

A fronte di tale richiesta, tuttavia, il Procuratore regionale, avendolo convocato per la data del 17.05.2006 per altro procedimento, n. V 2005/00209/AST, del tutto distinto e differente (riguardante una consulenza affidata alla dott.ssa Rosa Lombardo), avrebbe preteso, (in questi termini si esprime il difensore) di sentirlo contestualmente anche in relazione al procedimento di cui all'odierno atto di citazione, iscritto al n. 2005/00953/AST, per il quale però egli non aveva ricevuto alcuna convocazione.

Il Collegio, all'esito dell'udienza del 12 luglio 2007, rilevando che effettivamente in alto a sinistra del verbale di audizione veniva indicato "verbale audizione V 2005/00209/AST" e che tale numero, in realtà, non corrispondeva alla vertenza di cui all'odierno atto di citazione (V 2005/00953), ma ad altra riguardante lo stesso F., riteneva necessario acquisire la raccomandata di convocazione relativa alla vertenza n. 2005/00953.

In espletamento alla istruttoria, parte attrice trasmetteva, in data 11 ottobre 2007, una nota, con allegata copiosa documentazione, indirizzata al Presidente della Sezione giurisdizionale nella quale precisava:

- - che il F. era stato convocato telefonicamente per le audizioni personali relative alle due vertenze;
- - che il F. avrebbe espressamente richiesto di essere sentito in relazione ad entrambe le vertenze indicate nell'oggetto del verbale di audizione;
- - che il F. sarebbe stato sentito tanto in relazione alla vertenza n. V2005/209/AST che alla vertenza V2005/00953/AST;
- - che il F. avrebbe accettato di riportare un unico verbale le dichiarazioni rese con riferimento ad entrambe le vertenze.

Dalla documentazione allegata emerge che in effetti il F. è stato convocato telefonicamente da un collaboratore amministrativo della Procura Regionale.

Orbene, prescindendo da ogni pronuncia in ordine alla modalità impiegata da parte attrice per la convocazione dell'invitato, il Collegio, poiché il convenuto F. non ha inteso disconoscere la firma apposta in calce al verbale, ritiene che l'audizione possa essere ritenuta valida in ragione del principio - che trova il suo fondamento positivo negli art.li 121 e 131 del c.p.c. - della strumentalità della forma degli atti processuali o, anche detto, della congruità delle forme allo scopo.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che all'oggetto del verbale di audizione viene fatto esplicito riferimento ad entrambe le vertenze che vedono coinvolto il F..

MERITO

3) Eccezione di prescrizione

Il Collegio ritiene di dover scrutinare, sempre in via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata dal difensore del convenuto S. sebbene questi, in sede di conclusioni, l'abbia opposta in via del tutto subordinata alla richiesta di reiezione della domanda .

In proposito si consideri che, sebbene la locuzione utilizzata dal legislatore all'art. 2932 del c.c. (la prescrizione di un diritto ne determina la sua estinzione), faccia riferimento al concetto di estinzione, il Collegio condivide quella parte della dottrina secondo la quale non appare del tutto proprio, con riferimento all'istituto della prescrizione, parlare di estinzione del diritto.



Al riguardo si tenga presente il contenuto dell'art. 2940 del c.c. secondo cui appunto non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

La conformazione legislativa della prescrizione dunque induce questo giudice a ritenere che detto istituto non estingue un diritto ma ne blocca l'efficacia e, sebbene non operi sul merito della pretesa esercitata, ne determina solo un effetto preclusivo e non estintivo.

Orbene, ne consegue che l'eccezione di prescrizione, volendo seguire il dovuto ordine logico delle questioni, debba essere trattata sempre in via preliminare al merito e giammai in subordine allo stesso.

Ciò premesso l'eccezione deve essere accolta con esclusivo riferimento alle somme erogate all'ing. F. in epoca anteriore al 10 marzo 2001.

In proposito si evidenzia che nell'ipotesi di danno erariale derivante dall'illegittimo inquadramento economico di personale dipendente, fattispecie analoga a quella per cui è causa, la prescrizione ha decorrenza dal momento in cui il danno si è verificato e quindi dall'effettivo pagamento (cfr. Sezioni Riunite, sentenza n. 7/QM del 24 maggio 2000).

Ne discende che solo la somma erogata all'ing. F. in epoca precedente al 10 marzo 2001 è prescritta.

4) Condotta

Prima di procedere alla disamina della fattispecie in esame, si ritiene di dovere premettere alcune considerazioni generali in ordine al fenomeno della esternalizzazione.

Vi è un principio basilare nel nostro ordinamento, da lungo tempo unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile in virtù del quale ogni ente pubblico, dallo Stato all'ente locale, deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale.

Detto principio trova in realtà il suo fondamento non solo nel canone costituzionale di buona amministrazione (art. 97 Cost.) di cui i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art.1 l. 241/90 e ss. modif.) costituiscono fondamentale emanazione. (da ultimo Cass. S.U. 7024/06; nonché Cass. S.U. 14488/03); ma anche nella considerazione che - atteso che ogni ente pubblico ha una sua organizzazione e un suo personale - è con questa organizzazione e con questo personale che l'ente deve attendere alle sue funzioni.

Tuttavia, la possibilità di far ricorso a personale esterno (esternalizzazione) è ammessa nei limiti e alle condizioni in cui la legge lo preveda, od anche quando non sia possibile provvedere altrimenti ad esigenze eccezionali ed imprevedute, di natura transitoria (Sez. controllo, 26 novembre 1991, n. 111; SS. RR., 23 giugno 1992, n. 792, e 12 giugno 1998, n. 27; Sez. II, 13 giugno 1997, n. 81, e 18 ottobre 1999, n. 271).

La forza di questo principio, a parere del Collegio, non rimane scalfita neanche da isolate pronunce (Sez. Lazio, 7 gennaio 1997, n. 3, e 21 marzo 1997, n. 21) secondo cui l'affidamento a terzi di attività di supporto, comunque denominata (consulenza, assistenza, incarico), non troverebbe alcun limite normativo espresso, e pertanto la pubblica amministrazione potrebbe liberamente ricorrere all'apporto esterno, addirittura attualmente incoraggiato dal legislatore.

Peraltro, proprio il tenore letterale di tutte le disposizioni normative che consentono alla pubblica amministrazione di utilizzare risorse estranee alla stessa, evidenzia la fondatezza dell'opzione ermeneutica sposata dal Collegio.

In realtà, per come sarà più avanti chiarito, tutte le forme di esternalizzazione dell'attività pubblica quali le consulenze individuali, le forme di collaborazione esterna (per comuni e province), i contratti di collaborazione continuata e coordinata (co.co.co), i contratti a tempo determinato (per incarichi dirigenziali e non), hanno la comune e generale funzione di acquisire professionalità qualitativamente e quantitativamente assenti nella pubblica amministrazione.



Ciò chiarito e tralasciando in questa sede ogni richiamo al complesso quadro normativo, anche perché già riportato nella sentenza n. 315/2008 emessa da questo Collegio per fatto analogo nei confronti di alcuni degli odierni convenuti, occorre richiamare in sintesi i principi che regolano la materia proprio al fine di valutare la fondatezza dell'atto di citazione.

Esaminando la giurisprudenza contabile che si è andata via via formando sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale, è possibile riassumere i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterne:

- a) a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- b) b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- c) c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) d) indicazione della durata dell'incarico.

Ma soprattutto è dato cogliere un principio di fondo che disciplina tutta la materia: il conferimento di incarichi all'esterno, in qualunque delle ipotesi sopra riportate, è possibile solo allorquando nell'ambito della dotazione organica non vi sia personale qualitativamente competente ad affrontare problematiche di particolare complessità od urgenza.

In altri termini la facoltà di ricorrere a collaborazioni esterne non può considerarsi una prerogativa arbitraria di chi amministra ma va collocata nell'ambito del contesto normativo predisposto dal legislatore il quale la consente solo in situazioni assolutamente residuali e per un tempo decisamente limitato.

Alla luce di quanto sin qui considerato deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, sussistano i presupposti richiesti dal legislatore per procedere alla esternalizzazione.

- a) a) Rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione.

La rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione sanitaria non è revocabile in dubbio ove si legga l'art. 4 della convenzione stipulata tra il Commissario straordinario S. e l'ing. F. in data 20.11.2000 (convenzione successivamente rinnovata da tutti gli odierni convenuti).

All'ingegnere, infatti, è stata sempre affidata la verifica periodica degli impianti elettrici di tutte le strutture e dei Presidi di Locri, Siderno e Gerace nonché il censimento delle apparecchiature biomediche e l'accertamento della loro sicurezza in osservanza della norma CEI 64.4 e della norma CEI 62.5.

In altri termini al medesimo veniva richiesto di garantire la sicurezza degli impianti e dei macchinari che avrebbero dovuto essere utilizzati dai sanitari per l'espletamento della loro funzione, attraverso una costante verifica della loro funzionalità.

E' evidente che il funzionamento delle apparecchiature elettromedicali sia il presupposto essenziale per una sanità efficiente, (efficace diagnostica, riuscita degli interventi, soccorsi d'urgenza) e, quindi, per garantire la tutela della salute dei cittadini; così come la loro sicurezza è necessaria per evitare fatti tragici che purtroppo si presentano sovente nelle strutture sanitarie del nostro paese.

Non solo; si consideri in proposito che i rischi derivanti da malfunzionamento della strumentazione biomedica sono tutt'altro che trascurabili atteso che causano correnti elettriche attraverso l'organismo, emanazioni chimiche e fisiche (gas, vapori, radiazioni, ecc), agenti meccanici (tagli, abrasioni) interferenze elettromagnetiche, calore ed incendio.

Invero dall'atto di citazione sembrerebbe emergere che detto presupposto non è posto in dubbio neanche da parte attrice la quale appunto dichiara a pag. 7 dell'atto di citazione "Né costituiscono condizioni giustificatrici del rinnovo dell'incarico all'ing. F. il fatto che lo stesso continuava a prestare la propria consulenza presso l'Asl n. 9, giacché come è ben noto, gli incarichi devono



essere a carattere temporaneo e non continuativo, in quanto, nella specie, non si controverte in ordine alla figura professionale e alla sua necessità, nonché alle attività ad essa relativa, ma al fatto che per tali attività si sia ricorso a soggetti estranei anziché utilizzare personale interno, trattandosi di attività istituzionale”.

Ritiene pertanto il Collegio che l'attività svolta dall'ing. F. nell'ambito dell'A.s. n 9 di Locri fosse rispondente agli obiettivi dell'amministrazione, e, soprattutto, necessaria in un contesto come quello sanitario in cui tale prestazione diviene essenziale.

b) b) Inesistenza, all'interno della propria organizzazione, di una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;

Dall'istruttoria documentale emerge di tutta evidenza che al momento del conferimento dell'incarico di consulenza, e sicuramente sino all'aprile 2006, nella dotazione organica dell'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri non esistevano unità di personale di ruolo con la qualifica di Ingegnere civile elettronico o altra specializzazione.

Invero parte attrice a pag. 3 dell'atto di citazione, dopo aver affermato che nelle deliberazioni d'incarico non sono indicate le “ragioni giustificatrici”, aggiunge “ peraltro dalla delibera del Commissario Straordinario n. 160 del 14 marzo 2003, concernente la dotazione organica provvisoria dell'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri risulta che l'Azienda Sanitaria in questione è dotata di due Dirigenti Ingegneri, uno civile ed uno elettronico, nonché di molte unità di personale appartenenti al ruolo tecnico”.

Tuttavia, dall'esame degli atti di causa risulta inequivocabilmente che l'eccezione, formulata da tutti i convenuti, relativa alla erronea indicazione nella colonna 1 della delibera n. 160/2003, (e quindi nella colonna relativa al personale di ruolo alla data del 31.12.2002) di un ingegnere civile ed uno elettronico, è fondata.

Si consideri in proposito:

- Il Direttore dell'Ufficio Risorse Umane, nella nota (n. prot. 1643) del 4 aprile 2006 dichiara “... nella dotazione organica dell'A.S. n. 9 di Locri approvata con la deliberazione n. 160 del 14 marzo 2003 vengono indicati alla colonna 1 “occupati al 31 dicembre 2002” n. 1 ingegnere civile ed 1 ingegnere elettronico. I suddetti posti vengono dati come occupati poiché in quel momento risultavano presenti in azienda: l'ing. F. B. per effetto della deliberazione di consulenza n. 229 del 2002 e l'arch. Ga. per effetto della delibera di consulenzaSi precisa, inoltre che tra il personale dipendente presso questa Azienda Sanitaria dal 1999 ad oggi non esistono unità di personale di ruolo con la qualifica di ingegnere civile o con altra specializzazione o di Architetto e che non esistono concorsi in espletamento.....”.

- Sempre l'Ufficio Risorse Umane, con la nota del 26 maggio 2006 inviata alla Commissione Straordinaria, chiarisce che nella deliberazione n.160/2003 per mero errore materiale vengono riportati alla colonna 1 come presenti in organico n. 2 ingegneri.

- Tutte le delibere in esame motivano l'affidamento dell'incarico al F. evidenziando che non esiste in pianta organica una figura idonea allo scopo; così anche nella delibera n. 405/2004, successiva alla dotazione organica provvisoria (del 160 del 14 marzo 2003), viene affermato “atteso che nell'organico dell'A.S non esiste una figura professionale idonea allo svolgimento di tale attività”.

- Il Direttore dell'Ufficio Attività Tecniche e Patrimoniali, nella nota del 7.6.2007, attesta che l'unico ingegnere presente in dotazione organica al 31.12.2002 era l'ing. F. B. con una consulenza a tempo determinato.

- Dalle tabelle del conto annuale relative al personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio, non risulta in servizio alcun ingegnere civile o elettronico negli anni 2000, 2001 e 2002 (allegati al fascicolo della convenuta S.).



- La Commissione Straordinaria antimafia che dirige l'azienda sanitaria di Locri, con atto 68 del 2006 ha confermato la necessità di tale apporto professionale confermando l'incarico all'ing. F. .

- Infine, la Commissione straordinaria antimafia, nella nota del 13 giugno 2007, attesta che nella dotazione organica dell'A.S n. 9 di Locri dal 1999 al 2006 non erano in servizio unità di personale dipendente con la qualifica di ingegnere civile, elettronico o con altra specializzazione, o architetto e che non esistevano concorsi in espletamento

Alla luce delle sopra riportate risultanze istruttorie, il Collegio non ha ritenuto di dover disporre alcuna istruttoria, per come chiesto dalla stessa Procura in seguito alle controdeduzioni formulate da alcuni dei convenuti, considerando provato agli atti il presupposto dell'assenza, nell'ambito dell'amministrazione sanitaria di Locri, di ingegneri e quindi di figure professionali all'altezza di assolvere ad una funzione sì delicata.

In proposito si deve evidenziare, ove ve ne sia bisogno, che con la nota dell'1 agosto 2000 il Consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria faceva presente come l'incarico di che trattasi non rientrava "tra le competenze professionali dei geometri" sicché "la prestazione professionale resa dal tecnico non abilitato si configura quale esercizio abusivo delle professioni".

Non solo; con nota successiva (8 agosto 2000) lo stesso Consiglio dell'Ordine diffidava l'Asl dal dare esecuzione alla delibera n. 45 del gennaio 2000 con la quale l'incarico di verifica degli impianti elettrici e dei macchinari elettromedicali era stata conferita ad un geometra.

Tali assunti emergono dalla delibera n. 1253 del 18 settembre 2000 a firma del Commissario Straordinario dott. S. .

c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico

Anche detto presupposto è stato osservato ove si consideri che il contenuto della convenzione indica con scrupolosità i compiti dell'ingegnere F. .

In proposito si richiamano gli art.li 1 e 4 dell'atto di affidamento dell'incarico ove viene chiesto al consulente la classifica dei locali di attività sanitaria, l'effettuazione delle prove e verifiche periodiche l'istituzione dell'apposito registro delle prove, il censimento delle apparecchiature biomediche funzionanti, le verifiche di sicurezza sulle stesse secondo la norma CEI 62.5, la fornitura di software gestionale di dati e caricamento degli stessi .

Peraltro detta convenzione, all'art. 3, indica anche il luogo di esecuzione.

d) indicazione durata incarico

Infine, in ogni delibera è indicata la durata dell'incarico, sicché anche detto presupposto è stato osservato dagli amministratori.

Invero può essere contestato agli odierni convenuti (fatta eccezione per il Commissario straordinario S.) il fatto di aver rinnovato la consulenza sempre alla stessa persona così contravvenendo al noto principio della natura temporanea ed eccezionale dell'incarico di collaborazione esterna .

E' noto a questo Collegio che il ricorso all'esternalizzazione non può costituire un espediente per l'ampliamento della dotazione organica dell'ente in violazione alle norme che regolano le procedure di reclutamento e di assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, indubbiamente vi erano ragioni di necessità ed urgenza per affidare l'incarico all'ing. F. atteso che l'attività di verifica e controllo delle apparecchiature non poteva essere svolto da nessuna professionalità presente nell'Azienda.

Ne discende che tale profilo (durata dell'incarico) non può essere considerata ai fini della liceità della condotta ma, soprattutto, non è foriera di danno erariale.

Nonostante le sopra richiamate considerazioni siano sufficienti ad escludere la responsabilità degli odierni convenuti, il Collegio ritiene di doversi soffermare anche sul contenuto dei provvedimenti



d'incarico poiché più volte in citazione parte attrice contesta loro che dalle deliberazioni non emergono le ragioni di necessità ed urgenza, ovvero di eccezionalità e straordinarietà dell'incarico, che non risulta indicato il presupposto della insussistenza di professionalità interne e che la spesa sostenuta è stata di gran lunga superiore rispetto a quella che l'ente avrebbe sostenuto se avesse utilizzato personale interno (vedi pag. 17 atto di citazione).

In realtà gli assunti attorei sopra evidenziati sono assolutamente infondati: tutte le delibere d'incarico, la n. 1362/2000, la 229/2002, la 280/03, la 238/2004, la 405/2004, la 158/2005 motivano puntualmente l'affidamento dell'incarico esterno laddove evidenziano "la necessità per l'Ente di effettuare le verifiche degli impianti elettrici adibiti ad uso medico , delle apparecchiature elettromedicali così come previsto dalla normativa vigente.....che nelle Pianta organica dell'ente non esiste una figura professionale allo scopo".

In ordine alla spesa è indubbio che se fosse stato utilizzata una professionalità interna ci sarebbe stato un risparmio, ma il punto è che nell'azienda non vi erano persone con la qualifica di ingegnere idonee a svolgere l'attività conferita all'ing. F. .

Alla luce di quanto sin qui rilevato, il Collegio ritiene che la condotta posta in essere dagli odierni convenuti sia da ritenere lecita in quanto il ricorso alla professionalità esterna è giustificato dalla presenza dei presupposti normativi che regolano la materia.

Per completezza motivazionale il Collegio ritiene di dover formulare ulteriori considerazioni sulla posizione dei Direttori Sanitari che hanno reso parere favorevole nelle deliberazioni di incarico.

Così come già rilevato nella sentenza n. 315/2008, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 relativo al riordino della disciplina in materia sanitaria, il direttore generale o il commissario straordinario adottano gli atti relativi al funzionamento ed alla gestione dell'azienda e sono coadiuvati, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

Questi ultimi, ai sensi del comma 1 quinquies, sono responsabili esclusivamente per le funzioni di propria competenza, indicate al successivo comma 7.

Secondo detta disposizione il direttore sanitario è un laureato in medicina che dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Orbene, alla luce della prefata normativa il Collegio è dell'opinione che i direttori sanitari, non essendo tenuti ad esprimere alcun parere in materia di gestione amministrativa, non possano essere considerati responsabili dell'eventuale parere reso.

Avendo esclusivamente la direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico sanitari, infatti, una loro pronuncia in materia di gestione amministrativa non può considerarsi determinante nella causazione del possibile danno.

Ed infatti, volendo procedere ad un giudizio prognostico volto a valutare la mera idoneità ex ante della effettiva rilevanza della condotta del Direttore sanitario ai fini della formazione della volontà foriera del danno, deve preliminarmente valutarsi che il Direttore generale e/o il Commissario straordinario non solo sono tecnici del diritto ma soprattutto sono i responsabili della gestione complessiva dell'ente e, pertanto, non possono disconoscere l'assetto organizzativo dell'azienda sanitaria e, soprattutto, le competenze e le funzioni di ciascun organo amministrativo.

Nello specifico, è pertanto indubitabile che costoro fossero assolutamente consapevoli del fatto che il parere del direttore sanitari non sia dovuto nel conferimento degli incarichi all'esterno.



Detta considerazione induce il Collegio a ritenere che il parere de quo non abbia potuto avere alcuna potenzialità causativa nella formazione della volontà amministrativa, rivelandosi pertanto inutile.

A dette conclusioni si perviene non solo alla luce della più tradizionale opinione che, muovendo dal presupposto che il nostro codice accoglie la concezione causale del concorso di persone, esige che l'azione di compartecipe costituisca condicio sine qua non dell'evento; ma anche alla luce della meno restrittiva teoria della causalità c.d. agevolatrice o di rinforzo.

Nella fattispecie all'esame, infatti, il parere reso da soggetto incompetente, non può essere considerato ausilio necessario (che non può essere eliminato senza che l'evento venga meno - c.d. procedimento di eliminazione mentale), ma neanche ausilio che facilita od agevola la produzione dell'evento.

Per mero scrupolo motivazionale il Collegio aggiunge che, ove si voglia diversamente opinare, e quindi ritenere sussistente il nesso eziologico tra il parere reso dal direttore sanitario ed il conferimento degli incarichi ai soggetti esterni in ogni caso non sarebbe configurabile nei suoi confronti la colpa grave

E' importante rimarcare che la colpa grave sussiste per un comportamento gravemente negligente e di massima deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, e va accertata sempre ex ante ed in concreto, evitando forvianti apriorismi dogmatici ed avendo come costante riferimento la specificità della qualifica e delle mansioni svolte.

Ebbene, il direttore sanitario è un laureato in medicina, e non un laureato in giurisprudenza o in economia come il direttore amministrativo, e quindi indubbiamente poco avvezzo alla comprensione delle disposizioni di legge ed alla gestione del settore non sanitario, di talché l'illegittimo parere espresso nelle deliberazioni di conferimento dell'incarico non può configurare l'elemento soggettivo della colpa grave.

Un ultimo profilo deve essere affrontato.

E' indubbio che anche un incarico lecitamente conferito dagli organi gestionali, possa in concreto risultare inutile all'Azienda nell'ipotesi in cui il professionista esterno non svolga la consulenza affidatagli.

Ebbene, il Collegio si è occupato di verificare anche detto profilo, soprattutto al fine di valutare la condotta degli amministratori che hanno continuato ad affidare l'incarico al dott. F. per tutti questi anni.

Dall'istruttoria disposta con l'ordinanza n. 205/2007 è emerso che l'attività conferita all'ingegnere F. è stata dallo stesso in gran parte svolta.

Nello specifico, dalla relazione del dirigente dell'Area Tecnica Patrimoniale e dalla documentazione allegata è risultato che il professionista ha effettuato la classificazione di locali adibiti ad uso medico presso l'Ospedale di Locri, secondo la normativa CEI 64.4; che ha svolto le prove di verifica degli impianti elettrici ad uso medico in ottemperanza alla normativa CEI 64.6 (subentrata alla normativa CEI 64.4. nel 2001) ; che, nonostante l'Ufficio non abbia corrisposto la documentazione progettuale degli impianti, egli ha comunque svolto le prove sugli impianti senza interrompere il servizio pubblico; che ha redatto i verbali di verifica con le relative prove di misura anche se non i registri previsti dalla normativa tecnica CEI; che ha redatto l'inventario delle apparecchiature elettromedicali nonostante le notevoli difficoltà ed ha provveduto alla verifica ed alle prove secondo la normativa CEI 62.5.

Infine ha prodotto un software di gestione delle apparecchiature di facile utilizzo.

Orbene, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, il Collegio ritiene che la condotta degli odierni convenuti non solo sia stata improntata ai canoni individuati dal legislatore per la esternalizzazione



della pubblica amministrazione, ma, che sia stata altresì utile all'azienda sanitaria, sicché l'atto di citazione deve essere respinto.

Ai fini del rimborso delle spese legali – art. 3, comma 2 bis D.L. 543/1996 convertito con modificazioni in legge 639/1996 e dall'art. 18 comma 1 del D.L. 67/1997 convertito con modificazioni dalla legge 135/1997 per come interpretato dall'art. 10 bis, comma 10 introdotto nel D.L. 203/2005 dalla l. di conversione 248/2005- si liquida a ciascun convenuto costituito in giudizio la complessiva somma di € 2.500 spese comprese, oltre iva, cap come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando Respinge

l'atto di citazione nei confronti di tutti i convenuti.

Per il rimborso delle spese dispone nelle modalità indicate in parte motiva.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 22 ottobre 2008.

Il giudice estensore

Il Presidente

omissis

Depositata in Segreteria il 03/03/2009

Il Dirigente

f.to Il Funzionario Amministrativo

omissis